

SULAS

1624/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

**ESENTE**

Dott. MAURA LA TERZA - Presidente -

LAVORO  
Omccsa  
pronuncia

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

Ud. 20/11/2012 - CC:

Dott. LUCIA TRIA

Rel.

R.G.N. 4604/2011

Consigliere -

Ud. 1624

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4604-2011 proposto da:

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - GIOVANNI AMENDOLA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA <sup>SU-AS</sup> ~~SULAS~~, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73 - scala B - int. 2, presso lo studio dell'avvocato ENZO AUGUSTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -


8431  
TQ

avverso la sentenza n. 5614/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 16.6.2010,  
depositata il 27/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2012 dal  
Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Maria Gavina Sulas che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si  
riporta alla relazione scritta.



Sesta sezione – Sotto Sezione Lavoro  
Udienza del 20 novembre 2012 - n. 44 del ruolo  
RG n. 4604/10  
Presidente: La Terza - Relatore: Tria

## ORDINANZA FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato la proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-  
*bis* cod. proc. civ., dal seguente tenore:

«1.- La spa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma su istanza dell'INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” per contributi e sanzioni civili, in relazione alla posizione previdenziali del giornalista praticante (per il periodo agosto 1995-settembre 1006) e della giornalista professionista (per il periodo luglio 1999-febbraio 2000).

Il primo Giudice ha respinto l'opposizione.

2.- La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27 agosto 2010, pronunciando su gravame proposto dalla spa, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni: 1) la Mastromattei è stata iscritta nel registro dei praticanti con effetto retroattivo su deliberazione del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, a partire dal 1° agosto 1995; 2) l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non si può considerare idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico e non può quindi sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti; 3) al contempo, l'accertamento del Consiglio dell'ordine sulla sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica con l'indicazione della data di effettivo inizio del tirocinio non vale a sanare la nullità del rapporto di praticantato svoltosi in assenza di una formale iscrizione all'atto dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto lavorativo, potendo servire solo perché il tirocinio così accertato possa valere per l'ammissione all'esame di idoneità professionale; 4) conseguentemente, l'attività di praticante giornalista o di giornalista professionista espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, ma non illecita nell'oggetto o nella causa e quindi produttiva di effettivi per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.; 5) quindi, per il corrispondente periodo, sussiste l'obbligo di versamento dei contributi, ma all'INPS, quale ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, e non all'INPGI.

3.- Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi; resiste, con controricorso, s.p.a.

4.- I motivi del ricorso possono essere così sintetizzati:

1) in relazione all'art. 360, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia in merito alla posizione della giornalista professionista; b) omessa motivazione al medesimo riguardo.

L'Istituto ricorrente – con i primi due motivi – sostiene che la Corte romana non ha preso in considerazione la situazione della suindicata giornalista perché tutta la motivazione della sentenza impugnata è riferita all'ipotesi del praticantato, che nel presente giudizio che riguarda il solo [redacted], non invece essendo dubbia la regolare iscrizione all'albo dei giornalisti della [redacted], il cui unico nome compare nella motivazione della sentenza, ma affiancato alla qualifica di praticante giornalista, cui sono riferite tutte le argomentazioni che sostengono la decisione.

2) Con il terzo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione di plurime norme di legge, deducendo che, per [redacted] il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata ha disposto l'iscrizione al Registro dei praticanti su dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano "la Gazzetta del Mezzogiorno" che certificato l'inizio della pratica giornalistica (sia pure in ritardo).

Si contesta, in particolare, l'affermazione della Corte romana della inidoneità dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti per la regolare costituzione del rapporto di praticantato.

3) Con il quarto motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione di plurime norme di legge, deducendo l'inesistenza di una espressa previsione legislativa di nullità del contratto di lavoro instaurato con soggetto non iscritto a registro dei praticanti, la cui posizione sia stata sanata da una iscrizione retroattiva con delibera del Consiglio dell'Ordine.

4) Con il quinto motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione di plurime norme di legge, deducendo che, anche ove si dovesse ritenere la nullità del rapporto di lavoro, sussisterebbe l'obbligazione contributiva a favore dell'INPGI, in quanto questo è l'ente gestore della previdenza di tutta la categoria dei giornalisti (professionisti, praticanti, e, dal gennaio 2001, anche pubblicisti).

5) Con il sesto motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione di plurime norme di legge, deducendo che la Corte territoriale si sarebbe discostata dalla giurisprudenza di legittimità – considerata prevalente – per aver ritenuto che l'efficacia retroattiva del provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, sul piano previdenziale, comporterebbe il pagamento dei contributi all'INPS e non all'INPGI.

5.- Il primo motivo appare palesemente fondato, per le seguenti ragioni.

In base, ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

1) il vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360, n.4, cod. proc. civ. (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) né tanto meno come vizio di motivazione (art. 360, n.5 cod. proc. civ.) (Cass. 17 gennaio 2003, n. 604; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3672);

2) ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si

presupposto di considerare come meri "errori materiali" le suindicate carenze espositive e motivazionali da cui risulta affetta la sentenza impugnata;

che, pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere accolto e gli altri motivi vanno dichiarati assorbiti;

che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 20 novembre 2012.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23 GEN. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Luigi RISPONDI



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del *avv. Giovine Maria Sulas* in forma legale.

Roma, il 0 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA

